

**IL CODICE LEUCIANO, LA
LEZIONE DI NAPOLI PER LA
FELICITÀ**

Massimiliano Verde¹⁶⁸

ABSTRACT

lo Statuto di San Leucio, la legislazione per la Felicità di Ferdinando IV di Borbone, poi I° re delle Due Sicilie: una realizzazione politica, sociale ed economica anticipatrice di secoli delle più avanzate conquiste sociali in tema di Famiglia, Proprietà ed Uguaglianza. L'esperimento di San Leucio quale realizzazione giuridico-sociale della pubblica felicità come codificata dai napoletani, Gaetano Filiangieri e dell'Economia Civile di Antonio Genovesi. L'anticipazione delle conquiste giuridiche in tema di libertà, uguaglianza sostanziale, rimozione delle disuguaglianze e benessere sociale. La realizzazione di un sistema di eguali e liberi, fondato e rivolto al bene comune, abolitore degli egoismi sociali per una economia degli interessi comuni, della protezione delle diversità, della donna, dei fanciulli. La città celeste agostiniana alla luce dell'umanesimo napoletano, ricondotta giuridicamente e socialmente, nella sostanza storica, alla città terrestre.

Parole chiave: pubblica felicità; uguaglianza, libertà, Ferdinando IV di Borbone

ABSTRACT

The Statute of San Leucio, the Ferdinand IV of Bourbon's legislation to the Happiness: a political, social and economic realization that anticipated several centuries before the most advanced social achievements in terms of Family, Property, and Equality. The experiment of San Leucio as the juridical-social realization of the public happiness as codified by the Neapolitans, Gaetano Filiangieri with the Science of Legislation and Antonio Genovesi with the Civil Economy. The realization of a system of equals and free, founded and directed to the common good, abolisher of social egoisms for an economy of common interests, to the protection of diversity, of women, of children. The legal and social realization of the Augustinian celestial city thanks to the Neapolitan humanistic tradition.

Keywords: public happiness; equality, freedom, Ferdinand IV of Bourbon, Civil Economy

¹⁶⁸ Dott. Massimiliano Verde

Dottore Magistrale in Scienze Politiche, formatore esperto del patrimonio linguistico storico-culturale della Campania; Presidente del gruppo scientifico internazionale "Accademia Napoletana" per la tutela e promozione della cultura e lingua napoletana. Interlocutore UNESCO per l'IYIL 2019 (International Year of Indigenous Language) e l'International Mother Language Day 2018 e 2019 per la lingua Napoletana; Membro ed amministratore del

gruppo "Language Rights, Derechos Lingüísticos, Lenguas en riesgo"; autore del primo corso di lingua e cultura napoletana realizzato secondo il QCER (CEFR) riconosciuto dal Comune di Napoli; collabora con l'AIAE (Association of Italian American Educators), l'Italian Community of Westbury (NY), la Real Academia de Cultura Valenciana, l'Institut d'Estudis Valencians, l'Università Capodistiana di Atene, la Universidad URCA do Cariri.

**In onore al 230° anniversario dalla
pubblicazione del Codice di San
Leucio**

Presidente Accademia Napoletana,

Tutela Lingua e Cultura Napolitane

*«Vera gloria del Re, documento del
secolo e impulso non leggiero alle
opinioni civili».*

1. INTRODUZIONE

Il 1789 non è sólo l'anno che cambiò le sorti della storia in Occidente ovvero quello dello scoppio della Rivoluzione Francese ma anche quello che vide, ancor prima della stessa, la realizzazione storica di principi di uguaglianza, solidarietà e protezione sociale dei lavoratori della donna e dei fanciulli che poi saranno sanciti nelle molteplici convenzioni internazionali dei diritti umani ma che purtroppo ad oggi, a differenza di quello Statuto, non vedono una concretizzazione né piena né generalizzata.

La colonia reale di San Leucio, situata sull'omonima collina, attualmente frazione del comune di Caserta (Campania, ora Italia), era il piccolo nucleo cittadino che, nelle

intenzioni di Ferdinando I delle Due Sicilie, sarebbe dovuto diventare la città modello di "Ferdinandopoli".

Città, Ferdinandopoli che purtroppo non venne mai alla luce a causa dell'invasione francese che portò alla realizzazione dell'effimera Repubblica Napoletana del 1799 (repubblica tra l'altro mai riconosciuta dal Direttorio di Parigi) poi crollata sotto la spinta delle popolazioni del Regno di Napoli che mai sentirono propria quella costruzione "passiva", imposta da conquistatori stranieri ("questo paese è mio, sono io che l'ho conquistato", citando il generale Championnet).

Il sito di San Leucio era stato acquistato dai Borbone come residenza di caccia ma Ferdinando, dopo la morte prematura del suo primogenito, lo adibì a sito per la lavorazione su scala industriale della seta. Oltre alle abitazioni per i lavoratori, il progetto prevedeva strutture educative e sanitarie. Una siffatta città ideale necessitava di un **codice di leggi** contenente i principi fondamentali che avrebbero dovuto guidare la comunità e favorirne il florido sviluppo.

Fu così che nel 1789 nacque lo **Statuto di San Leucio** o Codice Leuciano, ispirato ad ideali di uguaglianza sociale e di solidarietà. All'inizio della sua appassionante storia,

San Leucio vide arrivare commesse di seta da tutta l'Europa: tessuti del Vaticano, del Quirinale, dello Studio Ovale, le bandiere di Buckingham Palace e della Casa Bianca ne danno ancora oggi testimonianza. Oggi è patrimonio mondiale dell'Umanità.

2. PROBLEMATICATA

Il Codice o Statuto di San Leucio fu opera non di un repubblicano né di un rivoluzionario tout court ma di un monarca napoletano: Ferdinando I re, delle Due Sicilie.

Lo Statuto riceve la grande lezione della **Scienza della Legislazione** di Gaetano Filangieri e dell'**Economia Civile** di Antonio Genovesi, ovvero il programma attuatore del principio della **Pubblica Felicità** che secondo i due summenzionati napolitani deve essere alla base di uno Stato, improntato alla Virtù e all'Uguaglianza, al Progresso ed alle relazioni sociali, a differenza dell'Economia Politica britannica di Adam Smith finalizzata all'esclusiva ricchezza della Nazione.

La Scienza della Legislazione chiede alla Corona di farsi portatrice di una "rivoluzione pacifica", una sorta di modello di monarchia illuminata, secondo i canoni illuministici, da conseguire attraverso una seria *azione*

reformatrice da attuarsi sugli strumenti giuridici. Importanti sono l'affermazione dell'esigenza di attuare una *codificazione delle leggi* e una riforma progressiva dalla procedura penale, la necessità di operare una *equa ripartizione delle proprietà terriere* ed anche un *miglioramento qualitativo dell'educazione pubblica* oltre ad un suo rafforzamento su quella privata. Senza infingimenti, dunque, si delinea il destino del mondo moderno: "*Le ricchezze sono diventate il primo oggetto della legislazione*".

Dal seno stesso della nuova situazione sorgeva un'indicazione fondamentale. "*Lo stato crescente delle Nazioni d'Europa (...) è che il tutto si trova tra le mani dei pochi. Bisogna fare che il tutto sia tra le mani dei molti*".

Insomma una comunità fondata sulla *reciprocità* e sulla creazione di legami di -fiducia tra le varie parti sociali per un vero *progresso civile* di una nazione, di cui ancor oggi si sente un disperato bisogno come ci ricordano le stesse Nazioni Unite.

La tradizione economica classica di derivazione anglosassone percorrerà invece vie diverse nel trattare della felicità, concentrandosi più sulla ricchezza delle nazioni e trascurando l'importanza delle vita civile, oggi

invece al centro di rinnovati studi economici.

Per Genovesi i cittadini e le loro virtù sono indicati come la vera base della ricchezza e della felicità di una nazione, più delle stesse materie prime. Infatti con l'ingegno è possibile risolvere i problemi e trovare soluzioni, mentre con l'ignoranza è impossibile raggiungere mete elevate od anche solo una ordinata vita sociale. *“La felicità di una nazione è inseparabile dalle vere virtù”. La terza cosa, che abbiám detto conferire alla grandezza e felicità d'uno stato, e la quale vuol essere considerata come primaria, sono il severo e casto costume, e le buone leggi scrupolosamente osservate, genitrici ed educatrici del costume”*.

I fini dell'economia devono essere connessi al benessere civile; lo Stato (ed il suo apparato) non è antitetico al benessere economico, individuale e sociale ma è chiamato ad assolvere il compito di **garante** e **promotore** in quanto espressione dell'interesse collettivo; la società con le sue caratteristiche, relazioni e valori, non è un sistema separabile da quello economico, ma strettamente *interdipendente*, quindi l'economia non è analizzabile astraendola dal sistema sociale.

Lo Statuto o meglio ancora la Legislazione di San Leucio si inserisce in quel filone filosofico culturale e *civile* ma anche della grande tradizione giuridica napoletana che imbevve di sé il secolo XVIII in Europa e che diede dei fecondi sviluppi anche oltre Oceano, essendo noti infatti i rapporti di amicizia ed epistolari tra Gaetano Filangieri e Benjamin Franklin ad esempio, nella codificazione del diritto alla Felicità, cui Franklin è debitore al napoletano ma mentre negli USA rimane un principio, in San Leucio si fa programma politico e realizzazione giuridica e sociale. Esso è concretizzazione storica non sólo enunciazione giuridica.

La codificazione leuciana è autopistica, sorta di *reductio ad unum* delle contraddizioni (Libertà-Uguaglianza) secondo la grande lezione di Vico, modello a-capitalistico oltre il capitalismo. Sarebbe bastato in un'epoca di proto-capitalismo? Non possiamo rispondere ma possiamo verificare come quel modello del *bene comune* sia oggi ciò che manca disperatamente alla società umana sull'orlo di un'estinzione “civile”.

3. TEMA

Il Codice Leuciano, composto di 5 capitoli e 24 brevi paragrafi, descrive

una società fondata sul lavoro, in particolare sulla *pari dignità tra i lavoratori*, e sul merito, nella quale sono riconosciuti il **diritto all’abitazione** (fornita dal sovrano al momento del matrimonio, insieme a ciò che è “*necessario pe’ comodi della vita*”), il **diritto all’istruzione gratuita** per uomini e donne, **la libera scelta del coniuge** garantita dal sovrano – contro ogni interferenza della famiglia di origine– **l’abolizione della dote femminile** e la **parità di genere nell’asse ereditario**. Inoltre, il Codice definisce un sistema di assistenza sociale straordinariamente avanzato per l’epoca: si prevede una “**casa degli infermi**” per i **malati** (e per l’annuale vaccinazione dei giovani contro il vaiolo) e una **cassa comune “di carità”** per i lavoratori “*non istato di potersi lucrare il pane*” (per vecchiaia, per infermità o invalidità).

Il Codice prevede la **garanzia di impiego** (si direbbe oggi di piena occupazione) per tutta la popolazione e l’**integrazione dei lavoratori stranieri**, che potevano acquisire gli stessi diritti dei cittadini leuciani se i loro costumi erano adeguati e se si applicavano assiduamente al lavoro, e stabilisce le pene per i trasgressori delle leggi. In questa sede esaminiamo la codificazione leuciana relativa alla **Famiglia** ed alla **Proprietà**.

Si può azzardare che il Codice Ferdinando anticipa di secoli in molti aspetti la c.d. **riforma del diritto di famiglia** ispirata ai contenuti programmatici della costituzione italiana del 1948 nonché a quell’**utilità sociale** in contrasto con la cui non può svolgersi l’iniziativa economica privata (art.41 Costituzione Italiana).

Il concetto di *utilità* ricorre in tutto il Codice Leuciano per la realizzazione di una società giusta, di eguali e solidale ove l’unica distinzione fosse il **merito**: “*pensai di ridurre quella Popolazione, che sempre più aumenta, utile allo Stato, utile alle famiglie ed utile finalmente ad ogni individuo di esse in particolare*” si legge nel Preambolo a cura del sovrano.

S’intende considerare le differenti epoche storiche ma alcuni punti sono da evidenziare in una possibile ed approssimata analisi comparativa giuridico-sociale tra il codice leuciano e codice civile italiano attuale ispirato alla costituzione repubblicana.

Esaminiamo da vicino quanto al **Diritto di Famiglia** le previsioni del codice civile italiano. Innanzitutto in questo viene sancito che nell’ambito del contesto familiare i singoli abbiano diritto a realizzarsi, ad esprimersi, a sviluppare la loro *personalità* secondo il

contenuto dispositivo dell'art. 2 della Costituzione Italiana, in una parola al “**benessere**”, espressione essenziale dell'evoluzione completa ed integrata della personalità umana.

Il Codice leuciano testualmente recita (De' Padri di famiglia): “*Il Padre è nell'obbligo di **sovvenire**, di **assistere**, di **sostenere insiem colla madre** i propri figli. **Entrambi** son tenuti di educarli e di procurar loro uno **stato di felicità** in questo Mondo*”. Ed ecco l'art.147 del c.c. italiano: “*Il matrimonio impone ad **ambidue** i coniugi l'obbligo di **mantenere, istruire, educare e assistere** moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni*”. In una parola garantendo il loro *benessere* fondato sull'istruzione.

Il Codice Leuciano riprende programmaticamente quel **diritto alla felicità** elaborato dal Filangieri e progetto economico-sociale del Genovesi che è anche il fine concreto (e non sólo principio enunciato) di una giusta comunità umana che trova fondamento nella (società) naturale nella Famiglia fondata sul Matrimonio, (come puntualmente confermato secoli dopo dall'art.29 della Cost.Italiana: “*La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio*”).

Ma il Codice Leuciano anticipando di secoli la codificazione italiana repubblicana impone anche quell'**obbligo all'istruzione** quale *legge per la buona educazione de' Figli* (poi ripreso ex art.147 c.c.italiano) laddove espressamente: “*già è situata in Belvedere la Scuola normale, in cui s'insegna a' fanciulli, ed alle fanciulle sin dall' età di anni 6 il leggere, lo scrivere, l' abbaco; ma anche l'insegnamento “delle più perfette manifatture”, e tutte quelle altre arti , che hanno immediato rapporto coll'introdotte, ad oggetto di avervi quell'insieme , che indispensabilmente vi si richiede per l'economia, e per la perfezione*”(Leggi per la buona educazione de' Figli). Da notare che il sovrano rendeva d'obbligo l'istruzione per l'utilità “*di essoloro*” ovvero degli stessi figli, che pertanto venivano riconosciuti come soggetti “utili” ovvero per il raggiungimento del benessere non sólo della comunità ma anche di *loro stessi*.

L'esame qui in essere necessita anche di porre l'accento sull'obbligo ex art. 143 c.c italiano: “**Diritti e doveri dei coniugi**” derivante dal matrimonio, di reciproca **fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione** nell'interesse della famiglia e alla coabitazione, conseguenza di una scelta d'amore.

E' qui evidente l'anticipazione statutaria leuciana nell'obbligo alla **mutua assistenza genitoriale** dei figli (*insieme colla madre*) onde garantire a questi ultimi quello status di felicità o di "benessere" dei futuri cittadini di uno Stato.

A questi cittadini sempre dal Codice Leuciano è fatto **obbligo** a loro volta l'"*aiutarsi l'un l'altro* (Doveri verso lo Stato, rapporti tra cittadini), precetto che ritroviamo in quel "*dovere di solidarietà*" puntualmente sancito nell'art.2.2 della Costituzione Italiana, richiesto inderogabilmente ai singoli cittadini e nelle formazioni sociali (quindi anche la Famiglia) *nelle quali si svolge la loro personalità*.

Obbligo alla **solidarietà** e fedeltà ed all'assistenza morale tra coniugi che intravediamo nel Codice Leuciano in quell'obbligo del marito verso la moglie "*di amarla, di difenderla e di garantirla da' pericoli e nella protezione e di vigilanza e **previdenza***" ma anche materiale, nell'obbligo "*agli **alimenti**, e alle fatiche più penose della vita*" e della moglie verso il marito alla "*tenera amicizia e cura sollecita per cimentare da più in più la cara unione*".

L'obbligo al lavoro (*fatiche*) dei cittadini sancito nel Codice Leuciano lo ritroveremo nella parte dedicata alla Proprietà ma già qui pare anticipare,

come meglio più avanti vedremo, quel "*dovere di ogni cittadino di svolgere, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società*", sancito dall'art.4.2.Cost.Italiana.

L'educazione genitoriale nel Codice Leuciano deve tendere infatti a formare **cittadini operosi**, eguali, *solidali* perché "*l'amore è l'anima di questa Società*" e *l'amore* e non gli interessi particolaristici dei genitori, è alla base della scelta del coniuge per la formazione di una Famiglia attraverso il Matrimonio.

Il Codice Leuciano sembra donare per così dire quella *veste giuridica* all'amore coniugale ribadita dall'art.143 dell'attuale codice civile italiano nella previsione che il sentimento di amore voglia essere riconosciuto e insieme sorretto nella sua intrinseca debolezza "*passando di qui il significato profondo del matrimonio come istituzione, e dunque come essenziale momento di incontro fra persona e società*" (G. Campanini).

La portata "rivoluzionaria" del Codice Leuciano, per quei tempi ma non sólo, si concreta nella **libertà di scelta del coniuge**: "*nella scelta non si mischino punto i Genitori, ma sia libera de' giovini*", toccando alle ragazze accettare o rifiutare la richiesta di

matrimonio “*senza permesso-contestazione alcuna*” (Origine della popolazione di S. Leucio, De’ Matrimonj) e stabilendo per legge un’età minima a contrarre matrimonio “*l’età del giovine non dovrà esser meno di anni 20 e quella della fanciulla di 16*” e sempreché “*siano attestati dichiarati provetti nell’arte, a segno di potersi lucrar con sicurezza il mantenimento*” (Origine della popolazione di S. Leucio, De’ Matrimonj).

Il sovrano prevedeva la costruzione gratuita di nuove case per i novelli sposi (**prima istituzione di case popolari**) che godranno del rispetto della comunità grazie *all’arte* (ovvero a quell’attività o funzione che ritroveremo ex art.4 Cost.Italiana) *che già hanno appresa* mercè la costruzione di *scuole gratuite* realizzate dal sovrano medesimo (**istituto della gratuità della pubblica istruzione** finalizzata all’insegnamento di un’arte, di una “professione”) dimostrandosi così “*utili a loro, alle famiglie, allo Stato e che per tutto il tempo della lor vita non vivranno mai a peso di alcuno*”, avendo il sovrano per questo scopo “*provveduto questo luogo di macchine, di strumenti, e di artisti abili ad insegnar loro le più perfette manifatture*”.

Sembrano davvero notevoli le anticipazioni leuciane rispetto all’art.4

della Costituzione Italiana: “*La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.*”

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

La non suggestione quanto all’anticipazione leuciana di questo *dovere* è contro provata dal fatto che addirittura il Codice di San Leucio prevedeva per i giovani di anni 16 (ai quali per legge era **garantito un lavoro** con orari prestabiliti) ma che “*non volessero impiegarsi nelle manifatture per mancanza di volontà...una Casa di correzione, col divieto di non poter mai più tornare*” (si potrebbe far facile ironia: altro che napoletani sfaticati!).

Il Codice Leuciano non sólo pone le **condizioni ma attua misure atte a garantire** istruzione e lavoro, affinché “*siano alleviate le famiglie dai pesi che ora soffrono e portandole ad uno stato da potersi mantenere con agio, e dandosi ai loro figli fin dalla fanciullezza mezzo di lucrar col travaglio per essi e per tutta la famiglia, del pane da potersi mantenere con comodo*”.

La legislazione leuciana regola una società in cui la Famiglia quale nucleo

fondante la società riceve *assistenza e protezione per il suo benessere e quella dei suoi componenti* e dove il sovrano, ovvero lo Stato subentra nell'attività genitoriale nel caso tale **garanzia** non sia naturalmente attuabile come nel caso di morte, prendendosi direttamente cura dell'educazione, del mantenimento dei fanciulli e *“per il “cotidiano alimento”* attraverso una sorta di Previdenza Pubblica ovvero la **Cassa degli Orfani**.

Siamo in sostanza in presenza di un'eccezionale anticipazione di quanto enunciato dal Preambolo della **Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia** del 1989, ratificata in Italia nel 1991 la cui espressamente recita: *“Convinti che la famiglia, quale nucleo fondamentale della società e quale ambiente naturale per la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri ed in particolare dei fanciulli debba ricevere l'assistenza e la protezione necessarie per assumere pienamente le sue responsabilità all'interno della comunità”*.

In questa sede anche : *“La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto a essere protetta dalla società e dallo Stato”* (**art. 16.3 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948**).

Nel Codice troviamo frequenti e ripetuti richiami all'uguaglianza quale

valore di riferimento dello spirito della legge della piccola colonia. Per esempio, in merito al **diritto di eredità** si legge: *«Abbian i figli porzione eguale nella successione degli ascendenti; nè mai resti esclusa la femina dalla paterna eredità, ancorchè vi sian de' maschi»*. Ed ancora: *“ai figli succedano i Genitori, e i Genitori ai figli. Abbian luogo i collaterali, ma nel solo primo grado. In mancanza di questi succeda la moglie , ma nel solo usufrutto , e fino a che manterrà la vedovanza. Al nuovo impiegato non si darà, che la metà del soldo del defunto, quando quello lasci la vedova (con figli che non siano ancora in grado di lucrarsi il proprio sostentamento) alla quale si darà l'altra metà. Rimanendo poi la vedova sola , o con due figli almeno, che guadagnino già due carlini al giorno per ciascheduno , resterà alla vedova il solo terzo, ed il rimanente si darà al nuovo impiegato , per averlo tutto alla morte della vedova”*.

Abolite le doti dal sovrano fino alla quarta generazione, restando a carico di questi quanto necessario alla moglie: *“Essendo lo spirito, e l'anima di questa Società l'eguaglianza tra gl'Individui, che la compongono, abolisco tra' medesimi le Doti, e dichiaro, che ciocché da Me sarà per beneficenza somministrato sarà solo per premio*

della buona riuscita, che gli sposi avran fatta nell'arte, e nel buon costume; beneficenza, che a loro accorderò col divino ajuto sino alla quarta generazione, dopo di che la donna porterà il solo necessario corredo dovendo aver dopo la morte de' Genitori, la parte eguale coi maschi” (De'Matrimonj).

Lo Stato dopo aver realizzato le condizioni concrete per rendere effettiva in sostanza la **piena occupazione per uomini e donne** si prodigava ad assistere alla costituzione del nucleo fondante della società, ovvero la **Famiglia**, nell'elemento fino ad allora più debole, la futura sposa.

Per la società dell'epoca grande rilievo assumeva sicuramente la **parità tra uomini e donne**, marcando un'uguaglianza tra i generi che veniva ribadita anche in un altro passaggio, laddove si specificava: «*Nessuno di voi pertanto, sia uomo, sia donna, presuma mai pretendere a contrassegni di distinzione [...] A questo oggetto per evitar la gara nel lusso, e il dispendio in questo ramo quanto inutile, altrettanto dannoso, comando, che 'l vestire sia eguale in tutti*». Come si osserva da questo passaggio, l'uguaglianza tra uomini e donne è in realtà inserita all'interno di un'architettura egualitaria più ampia che intende riguardare tutti i

membri della colonia senza distinzione. Ritorna ancora una volta la lezione del Filangieri e del Genovesi. Il lusso come spreco, dannoso per l'armoniosa relazione tra cittadini e quindi per la **pubblica felicità** (economia civile).

Infatti, nel Codice, l'eccessiva disuguaglianza è considerata un male per le conseguenze negative che essa avrebbe. Questa preoccupazione – benché controversa – è oggi diffusa tra molti studiosi della disuguaglianza, che mettono in guardia contro il suo alto prezzo in termini di **coesione sociale**, tasso di criminalità ed altri problemi sociali che compromettono il benessere della società nel suo complesso.

In questo modo veniamo ad esaminare più da vicino la questione dell'Uguaglianza e del **Diritto di Proprietà** nel Codice Leuciano anche in relazione all'attuale Costituzione Repubblicana Italiana. San Leucio o comunità finalizzata al benessere di tutti ovvero della felicità rispondeva ai seguenti principi che puntualmente troveremo nella costituzione repubblicana italiana del 1948 ed ancora una volta non ci sembra affatto azzardato tale accostamento. Lo Stato, come abbiamo più volte visto, deve realizzare la pubblica felicità, il benessere, l'abbattimento delle disuguaglianze, la valorizzazione del merito, portando la

popolazione ad una crescita armonica, solidaristica e civile (coniugando così sviluppo e progresso). Libera era l'iniziativa economica (bisogna che molto sia nelle mani di tutti) *“liberamente si permette a chiunque voglia, di aprire Forni, Macelli, Cantine ed ogni altra bottega di commestibili”* ma non ammesso lo spreco bensì invece incoraggiato il **risparmio** come contributo di solidarietà e previdenza **sociale** *“con l'obbligo di tener le provviste per comodo della Società”*. Il risparmio dunque a fini di utilità sociale secondo la Codificazione Leuciana ci riconduce a ciò che secoli dopo la Corte Costituzionale Italiana ha sancito come espressione del principio di equità-razionalità dell'art.3 Costituzione (*Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese*). Si trattava dunque della codificazione di un sistema economico in cui la libertà

d'iniziativa economica fosse temperata o regolata *“dal principio fino alla fine dell'anno e di vendere a giusto prezzo i generi”* ancora una volta per *“comodo della Società”* o se vogliamo per fini di *“utilità sociale”* (di nuovo!) E lo Stato, nella figura dei Seniori democraticamente eletti dai Capi famiglia, sarebbe intervenuto ad una **regolamentazione** in una sorta di *“economia mista”* affinché *“se tra voi si trovi un' artista, privo di moglie, e di figli, o con questi, ma non in istato di lucrarsi il pane per loro, e pel povero padre caduto in miserie o per vecchiaja, o per infermità, o per altra fatal disgrazia, ma non mai per pigrizia, ovvero in infingardaggine; sia da tutti comunemente soccorso, acciò non si riducano nello stato di andar mendicando, che è lo stato più infame, e detestabile, che sia sulla terra”*.

Una sorta di **Stato sociale** ante-litteram che prevedeva anche a tale scopo una Cassa di Carità, con il **contributo obbligatorio** dovuto da ogni lavoratore di San Leucio. Ritorna per questa via quel *“dovere inderogabile di solidarietà* espressamente previsto e richiesto dall'attuale Costituzione Italiana (art.2.2) e di *assistenza sociale* (art.38 Costituzione Italiana) che lo Statuto Leuciano codificava ben due

secoli prima della Costituzione repubblicana.

4. CONCLUSIONI

La comunità di San Leucio è una società che per la prima (l'unica?) volta storicamente riesce a combinare *libertà ed uguaglianza sostanziale*, di donne ed uomini **felici** in quanto membri di una comunità di fratelli in cui l'economia non è quella politica di Smith ma appunto quella civile del napolitano Genovesi, improntata sulla reciprocità, sociale, affettiva e spirituale e profondamente rispettosa del "creato". Una società concreta dell'amore tra gli uomini in cui "il mercato" ed il diritto di proprietà sono declinati in 'mutua assistenza', secondo l'intuizione programmatica del grande Antonio Genovesi, un'anticipazione originale che oggi sta vivendo una nuova giovinezza, e non solo in Italia. La felicità in siffatto sistema ma potremmo dire alla luce della contemporaneità, di ogni sistema realmente "umano", è **pubblica** o non è, poiché la ricchezza cercata contro gli altri produce malessere per tutti. Ma c'è qualcosa che va molto oltre: la felicità in San Leucio non è esclusivamente benessere economico o sociale bensì uno *status giuridico e sociale* permanente che sembra effettivamente combinare

nella realtà storica la *città terrena e città divina* agostiniana ma lo fa giuridicamente e socialmente appunto. San Leucio non a caso è patrimonio dell'Umanità.

San Leucio è la codificazione ed attuazione di un sistema delle buone leggi, per l'educazione di una comunità protesa al bene comune, a quell'amore sociale che, per Agostino, è lo specifico amore fraterno dei cristiani, l'amore dell'*agape*; che coincide, per lui, con la carità e con l'autentico "volere bene". Insomma San Leucio è realizzazione di un'utopia ma che in quel preciso momento finisce di essere utopia "civile", ma sistema politico, sociale, economico. L'attuazione dell'economia dell'abate Genovesi che ci ricorda che perciò stessa se non è civile è semplicemente incivile, mai eticamente neutrale, perché attività umana. Se l'impresa crea posti di lavoro, rispetta l'ambiente, lavoratori, società, migliora beni e servizi, è civile; se non lo fa è incivile, non c'è terza possibilità. La terza possibilità è infatti la distruzione dell'uomo e dell'ambiente sociale e naturale in cui si trova...

Ecco quali erano i principi giuridici del codice leuciano, cos'era San Leucio ed ecco a cosa era declinata la libera iniziativa e la proprietà in questa società spazzata via dalla "democrazia"

portata dalle baionette degli eserciti della rivoluzione francese. Un “esperimento” storico, economico e sociale formidabile, realizzato da quel monarca, Ferdinando IV di Borbone poi I delle Due Sicilie, passato alla storia ingiustamente come “re Lazzarone” (nell’accezione negativa di questo termine, datone per motivi politici dal giacobinismo che provvide alla distruzione dell’esperimento leuciano, appunto), i cui echi e le cui istanze sono tuttora delle conquiste da attuare per il genere umano, di cui molto ancora va analizzato e i cui principi e realizzazioni da riproporre in chiave contemporanea, auspicando non sia oramai troppo tardi.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

“Origine della popolazione di S. Leucio e suoi progressi fino al giorno d'oggi colle leggi corrispondenti al buon governo di essa” di Ferdinando IV, re delle Sicilie;

Maurizio Franzini e Eleonora Romano, “Prove di società giusta: San Leucio, 228 anni fa”, in *Eticaeconomia*;

Diego Lazzarich-Gianfranco Borrelli, “I Borbone a San Leucio: un esperimento di polizia cristiana”, in “Alle Origini di Minerva Trionfante, Caserta e l’utopia di

S.Leucio”, a cura di Imma Ascione, Giuseppe Cirillo e Gian Maria Piccinelli;

Annamaria Fasano, “La famiglia e il matrimonio”, in Giappichelli, *Matrimonio e Regolamentazione dei Rapporti*;

“ALLE ORIGINI DELLA CRISI. Genovesi. La rivincita dell’abate contro Adam Smith”, Luigino Bruni in “Avvenire” del 13 Gennaio 2013